



**COMUNE DI**

**MERONE**

---

***REGOLAMENTO***

***per l'esercizio delle funzioni del  
DIFENSORE CIVICO COMUNALE***

# Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

---

### Art. 1

#### Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico sono previsti dallo Statuto.
3. Lo Statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore Civico ed il Consiglio comunale.
4. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

### Art. 2

#### Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore Civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare mediante adeguata e diffusa pubblicizzazione.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

### Art. 3

#### Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti - dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare, alle organizzazioni del volontariato ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

3. Copia del presente regolamento sarà inoltre esposta presso gli uffici comunali in libera visione al pubblico.

## Capo II

### ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

---

#### Art 4

##### Istituzione - Finalità

1. Il Difensore civico assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma la garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 18.08.2000, 267..

2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono, dimorano abitualmente o hanno il domicilio nel Comune;
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche o di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali o commerciali nel territorio comunale;
- c) dalle associazioni di partecipazione popolare, dalle organizzazioni del volontariato o dalle altre formazioni sociali che comunque rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti anche da cittadini stranieri od apolidi per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

3. L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 16.

#### Art. 5

##### Elezione

1. L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.

2. La candidatura per concorrere all'elezione dovrà essere presentata entro il termine che verrà stabilito dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 - primo comma - dello statuto comunale. Detto termine dovrà essere adeguatamente divulgato mediante pubblico avviso. La candidatura deve essere sottoscritta dai proponenti (almeno due cittadini o dal Presidente di una associazione operante nel territorio comunale) ed è corredata:

- a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

3. Il Difensore Civico Comunale è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella della comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta.

4. Entro quindici giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.

5. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma ed ha prestato il giuramento di cui all'art. 69 - terzo comma - dello statuto comunale. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

## **Art. 6**

### **Requisiti**

1. Il Difensore civico comunale è scelto fra le persone che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico - amministrativa.

2. I candidati, inoltre, devono :

- a) godere dei diritti civili;
- b) non aver riportato condanne penali;
- c) non aver riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica , dal servizio o dall'albo professionale.

3. La competenza ed esperienza giuridico - amministrativa devono essere indicate nella dichiarazione del candidato di cui al secondo comma del precedente art. 5.

## **Art. 7**

### **Ineleggibilità e decadenza**

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:

**A)** coloro per i quali sussiste :

- a) una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dal Capo II – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (artt. 60 e 63 e seguenti);
- b) una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dall'art. 61 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

c) una delle cause ostative di cui all'art. 58, comma 1°, dello stesso D. Legislativo

**B)** coloro che:

- a) sono parlamentari, consiglieri regionali, provinciali o comunali, membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
- b) sono ministri di culto;
- c) hanno concorso alle elezioni del Consiglio comunale in carica e non sono stati eletti;
- d) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale provinciale, regionale o nazionale;

**C)** coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni :

- a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- b) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- d) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- e) sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

**D)** coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano entro il termine ultimo di presentazione della candidatura.

3. Nel caso il Difensore civico si presenti candidato alle elezioni politiche, europee o amministrative, deve dimettersi entro 10 giorni dall'accettazione della candidatura.

4. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.

5. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio Comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza dei termini predetti il Consiglio comunale delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico comunale.

6. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio comunale dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

## **Art. 8**

### **Durata in carica - Rielezione**

1. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore. Può essere rieletto due volte.

2. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5.

## **Art. 9**

### **Cessazione dalla carica**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico comunale cessa dalla carica :

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui il secondo comma dell'art. 6;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;
- d) per morte.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal 2° comma dell'art. 6, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

2. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca.

Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

Se la proposta non è ammessa, il Consiglio comunale ne dispone l'archiviazione.

Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni.

Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti.

Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva.

Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva od è stata dichiarata esecutiva.

## **Art. 10**

### **Competenze economiche**

1. Al Difensore civico comunale spetta una indennità mensile pari a £. 750.000\* - € 387,35 – al lordo delle ritenute di legge.
2. Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori del territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico.  
Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio dei Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

## **Art. 11**

### **Convenzioni**

1. Il Comune di Merone può, su richiesta dell'Amministrazione Comunale interessata e previo parere favorevole del Difensore Civico in carica, stipulare apposita convenzione con un Comune limitrofo per l'esercizio convenzionato dell'ufficio del Difensore Civico.
2. La Convenzione, approvata dai rispettivi Consigli Comunali, dovrà stabilire i fini, la durata, le modalità di esercizio dell'ufficio di difensore civico, le forme di consultazioni tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Prima della stipulazione della Convenzione, il Comune interessato dovrà uniformare il contenuto del proprio regolamento alle norme del presente o, in assenza di proprio regolamento, recepire le disposizioni regolamentari del Comune di Merone.
4. Nel caso di esercizio dell'Ufficio del Difensore Civico convenzionato, la candidatura e la presentazione della stessa é estesa anche al Comune aderente, nel rispetto e nei limiti degli artt. 5 e seguenti del presente Regolamento.
5. In caso di esercizio convenzionato, l'indennità prevista al precedente art. 10, sarà quantificata in relazione alle ore di servizio svolto in ciascuno dei Comuni interessati.

**Capo III**  
**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**  
**DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

---

**Art. 12**

**Funzioni**

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità dell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed è, pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
6. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.
7. Tutti i responsabili degli uffici e servizi del Comune sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico Comunale.

**Art. 13**

**Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni**

1. Il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al 2° comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco e, ove lo ritenga opportuno, al Consiglio Comunale, comunicando tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

## **Art. 14**

### **Esercizio di controllo sulle deliberazioni comunali**

1. Il Difensore civico comunale esercita , ai sensi dell'art. 127, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio , nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, mediante ricorso indirizzato allo stesso Difensore, acclarato al protocollo entro 10 giorni dall'affissione delle stesse all'Albo Pretorio.
2. L'esercizio di controllo è limitato alle seguenti deliberazioni:
  - a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
  - c) assunzioni del personale.
3. Il Difensore civico comunale nei casi previsti nel precedente comma, qualora ritenga che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla richiesta e la invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

## **Art. 15**

### **Vacatio**

1. In caso di *vacatio*, assenze e/o impedimenti del Difensore Civico Comunale, per l'esercizio delle funzioni di controllo si farà ricorso a supplenze da parte di difensori civici istituiti presso altri Comuni nell'ambito provinciale.

## **Art. 16**

### **Limitazione degli interventi**

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:
  - a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune per le loro attività istituzionali, fatta salva l'attivazione del controllo di cui al precedente art. 14;
  - b) le pubbliche amministrazioni;
  - c) il Segretario comunale ed il Revisore dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
  - d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al 2° comma dell'art. 13, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse o insorte nei confronti dei soggetti di cui al 2° comma dell'art. 13, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

## **Art. 17**

### **Attivazione e conclusione degli interventi**

1. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata anche verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa per scritto l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

## **Art. 18**

### **Diritto di accesso**

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 13, direttamente od a mezzo del suo ufficio:
  - a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - b) di consultate ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in inerito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro e non oltre 8 giorni lavorativi.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso ufficio (tabella 3, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 ti. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre 5 giorni lavorativi.
4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

## **Art. 19**

### **Esercizio delle funzioni**

1. Il Difensore civico comunale quando riceve una istanza di intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 12, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal 3° comma dell'art. 13, richiede le notizie e le informazioni, incluse

quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario comunale od il Presidente ed il Direttore dell'ente, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale od al Presidente e Direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederle alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

5. Compete al Segretario comunale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e dei funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.

6. Il Segretario comunale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.

7. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.

8. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti e provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

## **Art. 20**

### **Inadempienze - Provvedimenti**

1. Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco od al Presidente, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, nei confronti di funzionario o dipendente del Comune o dell'Istituzione, azienda o altro soggetto previsto dall'art. 12, che :

a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 19;

- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;
- d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
- e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina ed i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

## Capo IV

### RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

---

#### Art. 21

##### Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco il quale, fissa la data della seduta del Consiglio Comunale – nella sessione primaverile - nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed al Revisore dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
7. Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte e riportate nella relazione annuale.

#### Art. 22

##### Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.
3. Se previsto dai relativi regolamenti di funzionamento, il Difensore Civico Comunale può far parte, quale membro di diritto, di Commissioni comunali, secondo le modalità ivi stabilite.

## **Art. 23**

### **Rapporti con il Sindaco**

1. Il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il sito intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

## **Art. 24**

### **Rapporti con il Segretario comunale e/o Direttore generale**

1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale e/o Direttore Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario comunale e/o Direttore Generale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 19, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Segretario comunale e/o Direttore Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

## Capo V

### DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

---

#### Art. 25

##### Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di macchine d'ufficio, della cancelleria, stampati, telefono e quant'altro occorrente per il buon funzionamento dello stesso. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità, qualora gli stessi non siano già disponibili presso gli uffici comunali.
3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:
  - a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
  - b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

#### Art. 26

##### Servizio di segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico comunale verrà svolto da personale dipendente dell'Amministrazione comunale, appartenente all'area amministrativa da nominarsi con apposito provvedimento Responsabile dell'Area stessa.
2. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.  
In particolare il servizio di segreteria:
  - a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
  - b) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
  - c) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire;
  - d) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina;
  - e) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
  - f) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminata;cura la ricezione dei ricorsi dei consiglieri comunali, avverso le deliberazioni degli organi comunali e ne avverte tempestivamente (anche a mezzo telefono) il Difensore civico.

#### Art. 27

##### Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

2. Entro il 20 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da prevedere nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

3. La Giunta Comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta Comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

**Capo VI**  
**COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

---

**Art. 28**

**Rapporti con altri organi di difesa civica**

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Qualora il Difensore civico intenda partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, ne fa segnalazione alla Giunta Comunale affinché la stessa provveda ad assumere l'impegno per la spesa occorrente.

**Capo VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

---

**Art. 29**

**Entrata in vigore – Norma finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua esecutività e la sua ripubblicazione prevista dall'art. 77, comma 7°, dello Statuto Comunale.
2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico comunale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme generali e statutarie vigenti in materia.

# INDICE ANALITICO

## CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

---

<b>Art. 1 Finalità del Regolamento</b>	pag. 1
<b>Art. 2 Informazione dei cittadini</b>	pag. 1
<b>Art. 3 Diffusione del regolamento</b>	pag. 1

## CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

---

<b>Art. 4 Istituzione – Finalità</b>	pag. 3
<b>Art. 5 Elezione</b>	pag. 3
<b>Art. 6 Requisiti</b>	pag. 4
<b>Art. 7 Ineleggibilità e decadenza</b>	pag. 4
<b>Art. 8 Durata in carica</b>	pag. 5
<b>Art. 9 Cessazione della carica</b>	pag. 6
<b>Art. 10 Competenze economiche</b>	pag. 7
<b>Art. 11 Convenzioni</b>	pag. 7

## CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COM.LE

---

<b>Art. 12 Funzioni</b>	pag. 8
<b>Art. 13 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni</b>	pag. 8
<b>Art. 14 Esercizio di controllo sulle deliberazioni comunali</b>	pag. 9
<b>Art. 15 Vacatio</b>	pag. 9
<b>Art. 16 Limitazione degli interventi</b>	pag. 9
<b>Art. 17 Attivazione e conclusione degli interventi</b>	pag. 10
<b>Art. 18 Diritto di accesso</b>	pag. 10
<b>Art. 19 Esercizio delle funzioni</b>	pag. 10
<b>Art. 20 Inadempienze - Provvedimenti</b>	pag. 11

## CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

---

<b>Art. 21 Relazioni con il Consiglio Comunale</b>	pag. 13
<b>Art. 22 Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta</b>	pag. 13
<b>Art. 23 Rapporti con il Sindaco</b>	pag. 14
<b>Art. 24 Rapporti con il Segretario com.le e/o Direttore Generale</b>	pag. 14

## CAPO V - SEDE ED ATTREZZATURE

---

<b>Art. 25 Sede ed attrezzature</b>	pag. 15
<b>Art. 26 Servizio di segreteria - Compiti</b>	pag. 15
<b>Art. 27 Oneri a carico del Comune</b>	pag. 15

## **CAPO VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

---

**Art. 28 Rapporti con altri organi di difesa civica**

pag. 17

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

---

**Art. 29 Entrata in vigore**

pag. 18